



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

DICEMBRE 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021, che prevede norme di particolare interesse per lo sport.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto fiscale (D.L. n. 119/2018), che disciplina, tra l'altro, la pacificazione fiscale e la fatturazione elettronica nello sport.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, la PDL 523/AC - MARIN (FI-BP) ed abbinata PDL, in materia di educazione motoria nella scuola primaria.

1 Gazzetta Ufficiale

1.1	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021	4
1.2	LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136 E TESTO COORDINATO DEL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119 Decreto fiscale	12
1.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 OTTOBRE 2018 Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale	13
1.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE 2018 Fondo "Sport e periferie"	14
1.5	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 DICEMBRE 2018 Pesca sportiva / Proroga validità comunicazioni D.M. 6 dicembre 2010	14

2 Camera dei Deputati

2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - PDL 523 ed abbinata PDL Educazione motoria nella scuola primaria	15
2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 982 Contrasto alla pesca illegale e strumenti utilizzabili per la pesca sportiva	16
2.3	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL COSTITUZIONALE 1436 Diritto all'esercizio dell'attività sportiva	17
2.4	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1437 Codice dello sport	17
2.5	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1438 Tutela dei segni distintivi nello sport	17
2.6	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1439 Professioni sportive e insegnamento dell'educazione fisica	17

3 Senato della Repubblica

3.1	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 999 Razionalizzazione della normativa sullo sport	18
3.2	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 978 Lesione personale in occasione di manifestazioni sportive	18
3.3	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 990 Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali	18
3.4	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 983 Potenziamento delle reti ciclabili	18

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

31 dicembre 2018 - Serie Generale n. 302
Supplemento Ordinario n. 62

La legge, costituita da 19 articoli e vari allegati, contiene le misure necessarie alla realizzazione della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. A seguire, le norme di interesse per lo sport.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ (articolo 1, comma 56)

La norma interviene sul c.d. decreto fiscale (decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018), abrogando il comma 02 dell'articolo 10. Tale disposizione prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, fossero adempiuti dai cessionari.

FONDO PER LE AUTOSTRADE CICLABILI (articolo 1, comma 104)

La norma reca l'istituzione del Fondo per le autostrade ciclabili - con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019 - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di tali autostrade.

La definizione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, nonché delle modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le previste finalità è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (articolo 1, comma 246 e commi da 675 a 685)

Comma 246

La norma consente ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili - di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - di mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia.

Commi da 675 a 685

Le norme delineano un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, rimettendo la fissazione dei relativi termini e modalità ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e demandando alle Amministrazioni competenti per materia l'esecuzione di determinate attività. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti dalle Amministrazioni, si prevede l'avvio di una procedura di consultazione pubblica al termine della quale assegnare le aree concedibili ma prive di concessioni in essere al 1° gennaio 2019, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, viene fissata la durata ex-lege di quindici anni, tra l'altro, per le concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo - disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993 - vigenti al 1° gennaio 2019, con decorrenza dalla medesima data.

SPORT BONUS **(articolo 1, commi da 621 a 628)**

Le norme disciplinano l'agevolazione fiscale, ampliando il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018. Nello specifico:

- per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi;
- il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP;
- non si applicano il limite dell'utilizzo in compensazione di 700 mila euro (di cui alla legge n. 388/2000) e quello annuale di 250 mila euro (di cui alla legge n. 244/2007);
- i soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con diversa agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni;
- i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici; entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i medesimi soggetti comunicano altresì lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione

delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- l'individuazione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- a copertura finanziaria, viene ridotta sul quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche prevista all'articolo 13, comma 5, del c.d. decreto dignità.

RIASSETTO DEL CONI E SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLO SPORT **(articolo 1, commi da 629 a 633)**

Le norme intervengono sul riassetto del CONI – di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002 - e sul sistema di finanziamento dello sport. In particolare:

- la società CONI Servizi Spa assume la denominazione di Sport e salute Spa; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa;
- a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in specifici settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). Tali risorse sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla

copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei concorsi pronostici sportivi. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI agli organismi sportivi ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione;

- in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse tra CONI e Sport e salute Spa può essere rimodulata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI;
- gli importi complessivamente destinati al CONI ed alla Sport e salute spa, in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di assestamento o di bilancio, possono essere rimodulati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- per l'espletamento dei suoi compiti, il CONI si avvale della Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio che è efficace dopo l'approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- le azioni della società sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016 (in tema di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'Autorità di Governo competente in materia di sport;

- nelle more dell'adozione degli atti di nomina secondo la nuova disciplina, gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
- per il finanziamento degli organismi sportivi, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente;
- in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate agli organismi sportivi, fermi restando i compiti della Giunta Nazionale del CONI pre-

visti dall'articolo 7, comma 2, lettere e) f), del d.lgs. n. 242/1999;

- ogni riferimento al Ministro per i beni e le attività culturali, contenuto nel citato articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002, è sostituito con quello all'Autorità di Governo competente in materia di sport. Infine, viene soppressa la previsione, di cui al comma 13 del medesimo articolo 8, inerente l'efficacia delle disposizioni legislative e statutarie che disciplinavano il CONI.

RIFORMA DEI CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI (articolo 1, commi da 634 a 639)

Le norme dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi. Nello specifico:

- al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al d.lgs. n. 496/1948;
- tale provvedimento definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco, di cui all'articolo 1, comma 283, della legge n. 311/2004, secondo i seguenti criteri: a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74% e il 76%; b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5%; c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8%; d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per attività sociali, sportive e culturali: tra l'11% e il 13%;
- con il medesimo provvedimento sono individuati i concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 (Totocalcio, Il9 e Totogol), e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari;
- a partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, la ri-

partizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è la seguente: a) percentuale destinata al montepremi: 75%; b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5%; c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8%; d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per attività sociali, sportive e culturali: 12%;

- a decorrere dal 1° luglio 2019 sono soppressi l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive e il diritto fisso relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;
- ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l'Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

FONDO "SPORT E PERIFERIE" (articolo 1, comma 640)

La norma prevede il versamento di determinate risorse all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera del CIPE, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinazione al Fondo "Sport e Periferie" (di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2016).

Si tratta delle risorse volte al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 non assegnate con delibera del CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, nonché di quelle che siano state revocate, siano oggetto di definanziamento o modulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi.

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI (articolo 1, commi da 641 a 644 e comma 651)

Commi da 641 a 644

Le norme intervengono sulla disciplina relativa ai diritti audiovisivi sportivi. In particolare:

- vengono apportate le seguenti modifiche all'ar-

articolo 26 del d.lgs. n. 9/2008, recante i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote destinate alla mutualità generale:

- si riduce (dal 30%) al 28% la quota parametrata ai risultati sportivi conseguiti.

Fermi restando i criteri costituiti dalla classifica e dai punti conseguiti nell'ultimo campionato, dai risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e da quelli conseguiti a livello nazionale (e non più anche internazionale) a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, si rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle varie quote percentuali e dei relativi criteri di ponderazione;

- si aumenta (dal 20%) al 22% la quota parametrata al radicamento sociale.

Fermo restando il criterio del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, si affianca allo stesso (su un piano non più subordinato) l'audience televisiva certificata. Inoltre, si introduce il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva. Nel computo sono compresi eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C.

Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione delle varie quote percentuali e dei criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori. Tuttavia, si stabilisce che la quota relativa ai minuti giocati dai giovani calciatori non possa essere inferiore al 5% della quota complessiva del 22% parametrata al radicamento sociale e che spetti alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento dei 16 anni di età, in proporzione alla durata del tesseramento

presso ciascuna di esse;

- si prevede che le norme recanti i nuovi criteri di ripartizione acquistino efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022 e che fino ad allora le disposizioni dell'articolo 26 del d.lgs. n. 9/2008 continuino ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge;
- si stabilisce che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è rimessa la determinazione di vari aspetti venga adottato entro il 30 giugno 2019;
- si dispone che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della CONSOB. Tali incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Comma 651

La norma integra la disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 9/2008. In particolare: i licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con gli altri soggetti. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

ASSEGNO "GIULIO ONESTI" (articolo 1, comma 645)

La norma incrementa - nella misura di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019 - l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 86/2003, recante l'istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO (articolo 1, comma 646)

La norma modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al DPR n. 642/1972, per estendere l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto - oltre all'esonero già previsto per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva - anche agli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

GIUSTIZIA SPORTIVA (articolo 1, commi da 647 a 650)

Le norme - che incidono con alcune novelle sia sul decreto-legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003 (*"Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"*) sia sull'allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010 (*"Codice del processo amministrativo"*) - concernono le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Nello specifico:

- viene integrato l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 220/2003, al fine di introdurre un'apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tali controversie. Inoltre, in relazione a queste ultime, viene espres-

samente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni - impugnabili ai sensi della precedente disposizione - siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. La decorrenza del termine comporta i seguenti effetti: il ricorso all'organo di giustizia sportiva è considerato respinto; l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nei successivi 30 giorni;

- si dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai nuovi principi e si prevedono le seguenti norme transitorie:

- fatte salve le precedenti disposizioni, tali controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge - decorso il quale la domanda non è più proponibile - e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;

- entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, i cui termini di impugnazione siano pendenti;

- viene modificato il Codice del processo amministrativo integrando:

- l'articolo 119, comma 1, lettera a), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto tali controversie;

- l'articolo 133, comma 1, con l'aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dette controversie;

- l'articolo 135, comma 1, con l'aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le medesime controversie;

- si prevede l'applicazione di tale disciplina anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, si dispone che dalla relativa attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SPECIAL OLYMPICS ITALIA (articolo 1, comma 652)

La norma incrementa – nella misura di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia", al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione (di cui all'articolo 1, comma 407, della legge n. 208/2015) e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale.

FONDO COSTITUITO PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (articolo 1, comma 653)

La norma incrementa le risorse del fondo costituito presso l'Istituto per il credito sportivo - di cui all'articolo 5 della legge n. 1295/1957 - per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di 12.829.176,71 euro nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio del medesimo Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (articolo 1, commi 743 e 744)

La norma modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, che riguarda interventi a valere sulle risorse del c.d. Fondo Kyoto. Per quanto di interesse, i finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi anche a soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico

di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2016. L'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

RIDUZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI STORICI (articolo 1, comma 1048)

La norma integra l'articolo 63 della legge n. 342/2000, al fine di introdurre la riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica - rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della strada (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) - e che tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (articolo 1, comma 1097)

La norma interviene sul comma 1048 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, allo scopo di prorogare - dal 31 dicembre 2018 fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 - le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati.

AGENZIA "TORINO 2006" (articolo 1, commi 1112 e 1113)

Comma 1112

La norma prevede che una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici

“Torino 2006” sia versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resti acquisita all’erario.

Comma 1113

La norma, intervenendo sull’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA’ DEI VEICOLI (articolo 1, comma 1135, lettera b)

La norma, intervenendo sul d.lgs. n. 98/2017, differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore del documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli, costituito dalla carta di circolazione. Di conseguenza, differisce alla medesima data anche l’entrata in vigore delle previsioni recanti le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le necessarie disposizioni di coordinamento.

IMPIANTI A FUNE DELLE REGIONI ABRUZZO E MARCHE (articolo 1, comma 1135, lettera c)

La norma, intervenendo sull’articolo 43, com-

ma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, proroga di un ulteriore anno la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 ed estende l’ambito di applicazione della disposizione anche agli skilift siti nel territorio della regione Marche (oltre a quelli siti nel territorio della regione Abruzzo).

In merito all’esame degli ordini del giorno, nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti:

9/1334-B/178 - MARIN (FI-BP): impegna il Governo ad adottare tutte le decisioni, le strategie e le risorse finanziarie necessarie per combattere senza tregua i comportamenti violenti e razzisti, che non hanno cittadinanza nel calcio e nel mondo sportivo italiano e che turbano le manifestazioni sportive, a discapito dei veri tifosi e delle squadre stesse e degli atleti.

9/1334-B/197 (FI-BP) - testo riformulato: impegna il Governo ad emanare disposizioni, anche interpretative, che estendano la proroga quindicennale di cui al comma 682 dell’articolo 1, anche alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999.

Legge 17 dicembre 2018, n. 136

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

18 dicembre 2018 - Serie Generale n. 293

Testo coordinato del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.»

Il testo del decreto-legge n. 119/2018 coordinato con la legge di conversione n. 136/2018 è costituito da 64 articoli ed un allegato.

Per quanto di interesse, nell'ambito delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale, l'articolo 7 detta una specifica disciplina per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro del CONI. In particolare, si prevede che tali soggetti possano avvalersi:

- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6, con il versamento del:
 - a) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
 - b) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
 - c) 50% del valore della lite e del 10% delle san-

zioni e interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tale definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso, resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

In ordine alle norme di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 10, il comma 01 emenda l'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, per includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Nel caso in cui tali soggetti nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo supe-

riore a 65.000 euro, si prevede che debbano assicurare l'emissione della fattura per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Il comma 02 dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sull'o.d.g. 9/1408/34 - **CO-STANZO (M5S)**, nel testo riformulato, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative normative volte a rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività sportiva non agonistica, l'esibizione della fattura di prestazione professionale contestualmente all'esibizione del certificato medico.

1.3 | COMITATO PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2018**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
6 dicembre 2018 - Serie Generale n. 284

Istituzione del Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il decreto, costituito da quattro articoli, reca l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

In linea generale, viene definita la composizione del Comitato e si dispone che coordini la pianificazione, la preparazione, l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. A tal fine, sono attribuiti al Comitato i seguenti compiti:

a) individuazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale da promuovere;
b) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, organismi, comitati o commissioni comunque denominati, anche attraverso ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nella promozione e nell'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, delle informazioni relative agli eventi sportivi individuati, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e i social network;

d) promozione di produzioni e opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dello sport come elemento di aggregazione e di sviluppo del paese e delle persone, anche utilizzando i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre, si prevede che il Comitato stabilisca le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione delle attività e l'informazione della pubblica opinione e che il Presidente riferisca ogni anno sulle attività svolte al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

Da ultimo, viene definita l'organizzazione del Comitato e sono disciplinati gli oneri.

1.4 FONDO "SPORT E PERIFERIE"

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 2018**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
14 dicembre 2018 - Serie Generale n. 290

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2018, recante individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie».

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, interviene sul DPCM 31 ottobre 2018, al fine di modificare due termini relativi alla procedura di selezione delle richieste di intervento da finanziare.

Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto:

- le richieste sono presentate all'Ufficio per lo

Sport a mezzo posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie»;

- nei successivi 75 giorni la commissione giudicatrice, formata da tre soggetti di adeguata professionalità, determina la proposta di graduatoria e la trasmette all'Ufficio per lo Sport che la pubblica sul proprio sito internet istituzionale.

1.5 PESCA SPORTIVA / PROROGA VALIDITÀ COMUNICAZIONI D.M. 6 DICEMBRE 2010

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreto 20 dicembre 2018**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
5 gennaio 2019 - Serie Generale n. 4

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, prevede la proroga al 31 dicembre 2019 della validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010 - finalizzato a pro-

muovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare - e ne dispone l'obbligatorietà anche in caso di esercizio dell'attività di pesca da terra.

2.1 EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 523/AC - MARIN (FI-BP) ed abbinate PDL

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 17 aprile 2018

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
26 giugno 2018

Relatore: Felice MARIANI (M5S)

Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018

Ultima seduta: 6 dicembre 2018

Avvio iter Assemblea: 10 dicembre 2018

Approvazione: 18 dicembre 2018

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.

18 dicembre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il provvedimento, in un testo unificato elaborato durante i lavori in Commissione Cultura (VII) e modificato nel corso dell'esame in Aula.

In linea generale, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di docenti aventi idoneo titolo.

Inoltre, vengono fissati i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

- riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei previsti titoli;
- equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
- prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti;
- prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato contenga specifiche indicazioni per l'espletamento

dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

- assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;
- fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

L'articolo 2 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha espresso parere favorevole sui seguenti:

9/523-A/1 - FRASSINETTI (Fdl) - testo riformulato: impegna il Governo a valutare l'opportunità di favorire l'istituzione di un laboratorio di educazione motoria presso gli istituti scolastici in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni a loro affiliate, amministrazioni locali e

altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica al fine di promuovere la collaborazione con il territorio e l'attività sportiva anche al di fuori dell'orario scolastico.

9/523-A/2 - GALLO (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere e potenziare i progetti di educazione motoria nella scuola d'infanzia, riservando particolare attenzione ai laboratori di psicomotricità, al fine di supportare

i processi evolutivi dei bambini e delle bambine favorendo l'interazione delle componenti emotive, intellettive e corporee del bambino.

9/523-A/3 - TUZI (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire l'obbligo della prescrizione dell'attività fisica adattata per i discenti della scuola primaria affetti da diabete 2, malattie cardiovascolari, deformità scheletriche o atteggiamenti posturali patologici.

2.2 CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE E STRUMENTI UTILIZZABILI PER LA PESCA SPORTIVA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 982/AC - GALLINELLA (M5S)

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Norme d'interesse: Articolo 16

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 24 luglio 2018

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
18 dicembre 2018

Relatore: Luciano CADEDDU (M5S)

Avvio Iter Commissione: 19 dicembre 2018

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

19 dicembre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore CADEDDU (M5S).

Per quanto di interesse, l'articolo 16 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra cui si segnalano i seguenti:

- prevenzione, contrasto e repressione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del d.lgs. n. 4/2012, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito

sia penale sia amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico del responsabile della violazione nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

- adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 (attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (limitazioni d'uso degli attrezzi) del regolamento di cui al D.P.R. n. 1639/1968 alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.

Il Presidente, GALLINELLA (M5S), ha evidenziato che nel corso dei lavori si potrà svolgere un ciclo di audizioni dal quale trarre elementi utili a perfezionare l'articolato.

2.3 DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL COSTITUZIONALE 1436/AC - BUTTI (Fdl)

Presentazione: 11 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva.

2.4 CODICE DELLO SPORT

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1437/AC - BUTTI (Fdl)

Presentazione: 11 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione sportiva mediante l'adozione di un codice dello sport.

2.5 TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NELLO SPORT

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1438/AC - BUTTI (Fdl)

Presentazione: 11 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la tutela dei segni distintivi del Comitato olimpico nazionale italiano, degli enti e società sportive e dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato nonché per la disciplina della loro utilizzazione commerciale.

2.6 PROFESSIONI SPORTIVE E INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1439/AC - BUTTI (Fdl)

Presentazione: 11 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica.

3.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO SPORT

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 999/AS - BARBARO (L-SP)

Presentazione: 21 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport.

3.2 LESIONE PERSONALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 978/AS - CASTALDI (M5S)

Presentazione: 6 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 582 del codice penale concernente la lesione personale in occasione di manifestazioni sportive.

3.3 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 990/AS - IANNONE (Fdi)

Presentazione: 14 dicembre 2018
Testo pubblicato

Norme in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

3.4 POTENZIAMENTO DELLE RETI CICLABILI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 983/AS - COMINCINI (PD)

Presentazione: 10 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Misure per il potenziamento delle reti ciclabili.